

COMUNE DI ARCHI (CH)

Intervento: "Riqualificazione urbana del centro abitato con demolizione e ricostruzione dell'edificio sede municipale Via Castello". Servizi tecnici di redazione progettazione esecutiva e relativi servizi accessori.

CONVENZIONE D'INCARICO PROFESSIONALE

L'anno 2024, il giorno XX (xxxxxxxxxxxx) del mese di xxxxxxxxxxxxxx, si conviene e si stipula quanto segue.

Il Comune di ARCHI c.f. 81002460699, rappresentato dal Resp. del Servizio Tecnico Arch. NERIO MENNA, il quale dichiara di intervenire in questo atto non in proprio, ma esclusivamente in nome e per conto del Comune di Archi, C.F. 81002460699, AFFIDA all'operatore economico tecnico XXXXXXXXXXXX nato a XXXX il XXXXXXXX, con sede in Via XXXXXXXXXXXX, avente C.F. XXXXXXXXXXXX e P. IVA n. XXXXXXXX, iscritto all'Albo dell'Ordine degli XXXXXXXX della Provincia di XXXXXXXXXXXX al n. XXXXXXXX dal XXXXXXXX;

l'incarico relativo all'intervento in oggetto per le attività di seguito descritte:

- Servizi tecnici di progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, e servizi ad essi accessori, necessari all'attuazione della procedura dell'intervento in oggetto.

- nel pieno rispetto delle condizioni stabilite nei seguenti articoli:

- 1) Il termine di redazione della progettazione esecutiva cantierabile è stabilito in **30 (trenta) gg.** dalla sottoscrizione della presente convenzione d'incarico professionale - salvo proroghe motivate.
- 2) Nel caso in cui trascorrono i termini assegnati senza che il l'operatore economico Tecnico incaricato abbia presentato la documentazione relativa ai servizi tecnici richiesti, l'Amm.ne ha facoltà di revocare l'incarico, senza che il Tecnico incaricato possa pretendere alcun compenso sia pure a titolo di rimborso spese e salvo il risarcimento del danno.
- 3) La progettazione dovrà essere redatta secondo quanto prescritto dal D.Lgs n. 36/2023 e relativi decreti attuativi e nella tipologia e contenuti degli elaborati previsti dall'Allegato I.7 al predetto decreto, salvo diversa indicazione del R.U.P. dell'intervento. Esso resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Amm.ne Com.le, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuno, varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, previo consenso del professionista – Il progetto dovrà essere redatto con applicazione dei prezzi desunti dal vigente prezzario regionale ed in caso di scostamento, o di prezzi non previsti, dovranno essere predisposte apposite analisi dei prezzi.
- 4) Il progetto dovrà contenere tutti gli elementi necessari per la completa e corretta definizione dell'opera al fine del rispetto delle procedure di finanziamento, dovrà essere funzionale allo scopo secondo normativa vigente in materia, con particolare riferimento a quelli previsti dal D.L.vo n. 36/2023 e relativi decreti attuativi, e contenere le seguenti particolari specifiche: categorie e classifiche, direzione tecnica, requisiti di ordine tecnico organizzativo, Categ. prevalente e lavorazioni subappaltabili o scorporabili, nonché le indicazioni relative alla ricorrenza delle condizioni per l'applicazione del D.Lgs n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) nel testo vigente, in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.

COMUNE DI ARCHI (CH)

- 5) Il progetto dovrà essere presentato al Comune in almeno **n. 1 esemplare cartaceo** completo dei suoi dettagli ed allegati in rapporto alla natura dell'opera pubblica oltre le copie necessarie ad acquisire pareri e nulla – osta ricorrenti. Il progettista dovrà consegnare anche **una copia digitalizzata e firmata digitalmente**, leggibile ma non modificabile (formato file .p7m), degli elaborati progettuali.
- 6) Gli elaborati progettuali resteranno di proprietà esclusiva dell'Amm.ne comunale, fatti salvi i diritti di cui all'art. 11 L. 2/3/45, n. 143 e succ. modifiche ed integrazioni.
- 7) Il progettista sarà tenuto, senza ulteriore compenso, ad apportare al progetto anche se già elaborato, quelle varianti di ordine tecnico strettamente inerenti al progetto stesso che fossero previamente autorizzati dall'Amm.ne Com.le, nel rispetto della normativa vigente in materia.
- 8) **Le spese per le competenze professionali e attività dei servizi tecnici in oggetto**, a favore del tecnico per tutte le prestazioni di cui alla presente convenzione, sono determinate pari all'importo offerto imponibile di **euro XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXX/00)**, soggette a contribuzione previdenziale ed I.V.A. secondo legge, entro il limite massimo che sarà all'uopo previsto nel Q.T.E. di progetto e comunque, nel caso risulti maggiori dell'aliquota dettata/riconosciuta dalle norme di finanziamento, saranno contenute nei limiti ammissibili per spese tecniche secondo le prevalenti prescrizioni dei provvedimenti ministeriali/regionali regolanti il finanziamento dell'opera.
- 9) Gli onorari dei servizi tecnici saranno liquidati, in acconto e in proporzione ai servizi espletati (fatto salvo il rispetto dei limiti suddetti) e a saldo, dopo avvenuto riscontro della esecuzione dei servizi tecnici in oggetto da parte di questa stazione appaltante, condizionatamente alla preventiva approvazione della documentazione da parte del Comune di Archi ed in rapporto alla erogazione delle somme da parte dell'Ente finanziatore, previa emissione di fattura fiscale con applicazione - ove vigente all'atto della emissione - delle disposizioni di legge di cui all'art.17-ter D.P.R. n. 633/1972 e relative circolari esplicative dell'Agenzia delle Entrate (scissione dei pagamenti, cosiddetto "split payment" dell'I.V.A. ove vigente ai sensi di legge) e delle norme sulla "fatturazione elettronica".
- 10) Il professionista incaricato dichiara altresì di rinunciare all'applicazione degli interessi legali dovuti a ritardi nei pagamenti per fatti non imputabili a colpe del Comune di Archi;
- 11) Il professionista incaricato rinuncia alla maggiorazione dell'onorario professionale per eventuale incarico parziale.
- 12) Tutte le spese per l'espletamento dell'incarico sono a carico del professionista, essendo comunque contenute entro il compenso stabilito al punto 8 del presente atto.
- 13) Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti

COMUNE DI ARCHI (CH)

ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

- 14) Il tecnico incaricato si obbliga al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione della procedura di finanziamento dell'opera.
- 15) Nel caso di **ritardato adempimento degli obblighi** di cui al presente disciplinare verrà applicata la **penale giornaliera di euro 100,00** (cento/00) per ogni giorno di immotivato ritardo rispetto ai tempi di esecuzione stabiliti, salvo il risarcimento del danno conseguente all'eventuale ritardo. L'importo complessivo della penale sarà trattenuto sulla rata di saldo del corrispettivo dovuto. Nel caso il ritardo ecceda comunque ulteriori 15 (quindici) giorni, l'Amm.ne committente, previa messa in mora, si ritiene libera da ogni impegno verso l'incaricato inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese, salva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno dell'incaricato inadempiente.
Interruzione dell'incarico: L'Amm.ne comunale, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del 1° c. dell'art. 2237 del C.C., ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, la prestazione effettivamente svolta fino al momento del recesso. L'incaricato avrà diritto al pagamento del compenso della parte di prestazione regolarmente eseguita.
- 16) Il professionista incaricato dei servizi tecnici in oggetto assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., consapevole che, nel caso le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.a. ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni predette, il presente contratto sarà risolto di diritto a tutti gli effetti di legge.
- 17) Il professionista incaricato dei servizi tecnici in oggetto si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Chieti della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- 18) Il professionista incaricato dichiara sotto la propria personale responsabilità di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità legale per l'espletamento del proprio mandato professionale e per la stipula di contratti con l'Amm.ne pubblica ai sensi delle leggi vigenti.
- 19) L'Amm.ne comunale si riserva la facoltà in caso di ritardo o inadempimento di rescindere mediante semplice denuncia il contratto dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC rimasta senza effetto, di tutto o parte dei servizi tecnici a spese dell'operatore economico, salvo in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.
- 20) Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al presente incarico, che non siano definibili in via amministrativa, saranno attribuite alla competenza del Foro di Lanciano (CH).
- 21) La sottoscrizione del presente atto da parte del professionista incaricato, per ricevuta ed accettazione, tiene luogo di scrittura privata a tutti gli effetti di legge da registrarsi solo in caso d'uso, a cura della parte più diligente ed a spese dell'affidatario, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 6 e 40 del DPR n. 131/86 nonché dall'art. 1 parte 2^ "tariffa parte seconda" .
- 22) L'Amm.ne, come sopra rappresentata, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., informa il professionista incaricato che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Titolare del trattamento è il Comune di Archi rappresentato dal

COMUNE DI ARCHI (CH)

Sindaco pro-tempore. Responsabile del trattamento è il Responsabile del servizio firmatario del presente provvedimento, cui rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 s.m.i..

23) L'indirizzo PEC del tecnico affidatario ove saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali inerenti il presente incarico è il seguente: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX .

Il tecnico incaricato dichiara di accettare, senza riserve, tutti gli articoli sopra riportati che formano la presente convenzione.

Letto, accettato e sottoscritto digitalmente

IL TECNICO INCARICATO, per piena accettazione: *firmato digitalmente. p7m (d. Lgs 82/2005)*

XXXXXXXXXX

IL RESP. DEL SERVIZIO: *firmato digitalmente. p7m (d. Lgs 82/2005)*

Arch. Nerio Menna